

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOV. 2001

=====

ADDI' 30 NOV. 2001 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - FORMISANO - GARGANO

DELIBERAZIONE N° 1813

**Proposta di legge regionale concernente:**

**"Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".**



## LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa,

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 29 maggio 1991, n. 213 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico "Area Piccolomini" in Roma, Via Aurelia Antica;

VISTO l'articolo 4 delle NTA del suddetto Piano Territoriale Paesistico che per l'ambito territoriale A dispone la *tutela assoluta* con proibizione di alterazione dei luoghi;

VISTO il capoverso al suddetto articolo 4, inserito, in sede di approvazione, dall'atto consiliare di cui sopra, recante apposita deroga per il comprensorio di Villa Abamelek, sede della Rappresentanza diplomatica Russa al fine di consentire ampliamenti del complesso edilizio esistente;

VISTO il testo dell'accordo sullo scambio delle proprietà immobiliari e sulle costruzioni ad uso diplomatico a Mosca e Roma che interessa la sede diplomatica Russa nella Repubblica italiana ubicata all'interno della Villa Abamelek compresa nel perimetro del Piano Paesistico in argomento;

VISTA la nota a firma del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri in data 21 dicembre 2000 che rilevata l'importanza della questione nel quadro dei rapporti internazionali auspicava la positiva soluzione della richiesta da parte dell'Ambasciata Russa di costruire una Chiesa Ortodossa in Roma;

VISTA la nota del 07.03.2001 a firma dell'addetto culturale dell'Ambasciata della Federazione Russa, Cons. Aleksei Paramonov, che sottolineava "...l'importante contributo al Giubileo appena concluso..." che la realizzazione dell'opera rappresenterebbe;

RILEVATO il prevalente interesse pubblico all'estensione della deroga in parola al fine di consentire la realizzazione di un edificio di culto secondo le tradizioni storico-religiose del Paese in questione;

## DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, " Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico", composta da n. 1 articolo e relazione che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.



lu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24, "PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO ""

ART. 1

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, è inserito il seguente articolo:

"ART. 18 bis

(Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare)

1. Qualora nell'ambito di aree soggette a disciplina di tutela integrale o ad essa assimilata, previste dai PTP, ivi compresi quelli approvati con 'deliberazione' del Consiglio regionale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dal PTPR, ricadano sedi di rappresentanza diplomatica e consolare in ordine alle quali siano in essere o vengano definiti accordi bilaterali in regime di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati per l'ampliamento delle rispettive sedi, è consentito, in deroga alla citata disciplina di tutela, realizzare ampliamenti strutturali e funzionali dei complessi edilizi esistenti, anche finalizzati alla costruzione di edifici autonomi da destinare ad attività di culto per il soddisfacimento delle esigenze della comunità.

2. Nei casi previsti dal comma 1 i progetti delle opere sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA  
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

ALLEG. alla DELIB. N. 1813  
DEL 3.0 NOV. 2001

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica alla norma sulla deroga che si propone si caratterizza per l'estensione del concetto di *ampliamento* da intendersi non più solamente come *strutturale*, il precedente corpus che si accresce tramite l'aggiunta di parti fisicamente connesse, bensì anche come funzionale ossia realizzato per mezzo di un edificio fisicamente autonomo ma servente, sulla linea concettuale del concetto di pertinenza benché più innovativo.

Ed infatti l'edificio autonomo da destinare alle attività di culto, (tale categoria in quanto contenuta in una norma che fa eccezione non potrà essere fatta oggetto di interpretazione analogica e pertanto esaurisce l'intero ambito della deroga che si introduce) svolge una funzione servente dell'edificio principale in quanto consente il migliore espletamento delle attività proprie della rappresentanza diplomatica che non possono non consistere anche nella promozione culturale in senso lato e pertanto anche religiosa dell'identità nazionale straniera il tutto al fine di favorire i rapporti internazionali ma anche di sostenere culturalmente e moralmente i concittadini residenti in un paese straniero.

In questo senso l'edificio separato supera il concetto di pertinenza in quanto l'utilizzo dello stesso avviene non solo da parte di chi risiede nella costruzione principale ma anche da parte di una generica ed indefinita comunità, idealmente e giuridicamente connessa per il tramite del vincolo della cittadinanza.

(Bionisi)  
L.

(Arch. Antonino Bianco)

Antonino Bianco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE